

# Gli esami del primo ciclo

*Sergio Cicutelli*

1. Gli esami finali del primo ciclo di istruzione hanno subito recentemente una serie di modifiche che hanno inciso sulla loro identità e sulle loro concrete modalità operative.

Dopo l'abolizione dell'esame di licenza elementare, quello conclusivo del primo ciclo è il primo esame che gli studenti italiani incontrano nel loro percorso scolastico. Esso si colloca a conclusione di un ciclo tendenzialmente unitario di studi, composto dalla scuola primaria e dalla secondaria di I grado, ma costituisce solo una tappa intermedia nel quadro del nuovo obbligo di istruzione<sup>1</sup> che prevede un percorso decennale privo di effettiva terminalità, peraltro collocato all'interno del complessivo diritto-dovere di istruzione e formazione che impone di svolgere attività formative per almeno dodici anni<sup>2</sup>. In altre parole, il significato conclusivo di questo esame di licenza appare oggi parecchio ridimensionato, visti gli sviluppi che di fatto e di diritto ha assunto la scolarizzazione di gran parte della popolazione.

Nell'insieme l'esame finale del primo ciclo è stato oggetto di revisioni normative di due tipi: da un lato disposizioni specifiche e dall'altro interventi legislativi generali relativi alle modalità di valutazione scolastica. Il quadro complessivo può essere ricostruito sulla base delle più recenti disposizioni legislative ed amministrative qui di seguito elencate:

- legge 176/07,
- legge 169/08,
- CM 10/09,
- CM 32/09,
- CM 46/09,
- CM 50/09,
- CM 51/09.

2. Le principali novità sono intervenute con il DL 147/07, convertito nella legge 25-10-2007, n. 176. Questa ha introdotto il giudizio di ammissione all'esame e una prova scritta nazionale che si è andata ad aggiungere alle tre prove scritte preesistenti di italiano, lingua straniera e matematica.

Il *giudizio di ammissione* è stato protagonista di una storia legislativa piuttosto altalenante: esso era stato abolito dall'art. 19 del DLgs 59/04 che abrogava i corrispondenti articoli del Testo Unico, nell'intento di uniformare l'esame finale del primo ciclo a quello finale del secondo ciclo, riformato dalla legge 10-12-1997, n. 425, al quale si era ammessi d'ufficio sulla base del solo fatto di aver frequentato l'ultimo anno e di essere stati valutati. L'ammissione automatica agli esami finali del secondo ciclo veniva però abrogata dalla legge 11-1-2007, n. 1, nell'intento di restituire maggiore serietà e rigore ad una prova che nel corso degli anni aveva perso almeno parte della sua credibilità. Era quindi paradossale che nell'anno scolastico 2006-07 il giudizio di ammissione fosse contemporaneamente abolito nell'esame finale del primo ciclo e reintrodotta alla fine del secondo ciclo. La legge 176/07 provvedeva perciò a ripristinarlo ammissione anche alla fine del primo ciclo per rendere più omogenea quella promozione della serietà e dell'impegno nello studio che ha accomunato alcuni interventi attuati ultimamente da governi di diverso orientamento politico.

Anche *la quarta prova scritta nazionale* giunge al termine di una controversa vicenda legislativa: introdotta genericamente dal DLgs 286/04, che riformava l'Invalsi e gli attribuiva anche il compito di predisporre prove a carattere nazionale per gli esami di Stato di entrambi i cicli di istru-

---

<sup>1</sup> Legge 27-12-2006, n. 296, art. 1, c. 622; DM 22-8-2007, n. 139.

<sup>2</sup> Legge 25-3-2003, art. 2, c. 1, lett. c); DLgs 15-4-2005, n. 76.

zione (art. 3, c. 1, lett. b), la quarta prova veniva abolita mediante l'abrogazione della specifica norma dall'art. 3 della legge 1/07 e reintrodotta pochi mesi dopo dalla legge 176/07, art. 1, c. 4.

La prova risponde in un certo senso alla già citata esigenza di serietà, volendo introdurre un elemento di valutazione più oggettivo, affidato all'elaborazione dell'Invalsi e in grado di offrire – in prospettiva – occasione di confronto tra tutte le scuole d'Italia secondo una logica di monitoraggio del sistema e di sollecitazione ad elevare gli standard formativi, preoccupazione cresciuta soprattutto dopo gli esiti deludenti delle prove Ocse-Pisa per gli studenti italiani. Sulla scia di queste misurazioni, la prova nazionale intende accertare solo i livelli di apprendimento raggiunti in italiano e matematica.

3. In relazione ai più generali criteri e modalità di valutazione il DL 1-9-2008, n. 137, convertito nella legge 30-10-2008, n. 169, è intervenuto con gli artt. 2 e 3, rispettivamente dedicati alla valutazione del comportamento e alla reintroduzione del voto numerico per la valutazione del rendimento scolastico. È soprattutto quest'ultima disposizione a incidere sull'esame di licenza, dato che da trent'anni ormai si utilizzavano giudizi verbali nelle valutazioni intermedie e finali, nonché per comunicare l'esito dello stesso esame<sup>3</sup>.

L'art. 3, c. 2, della legge 169/08 dispone infatti che «dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi». Se l'uso dei voti decimali nella valutazione dell'esame può essere considerato solo come la scelta di un diverso codice di comunicazione a parità di contenuti, nel caso della certificazione delle competenze il voto pone problemi teorici più complessi che purtroppo il legislatore non ha percepito ed il Ministero non è riuscito a risolvere in tempo utile per gli esami di quest'anno. Per attenuare in parte l'impatto con il voto numerico è comunque disposto che il risultato dell'esame espresso in decimi sia «illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno»<sup>4</sup>.

Per quanto riguarda i criteri di ammissione alla classe successiva o all'esame, fermo restando il preliminare accertamento dei requisiti minimi di frequenza scolastica, pari a tre quarti del monte ore totale, la disposizione più controversa è stata la richiesta di «un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline»<sup>5</sup>. Come è noto, in precedenza si valutava il processo globale di apprendimento dell'alunno e qualche carenza poteva essere compensata da risultati migliori in altri settori; ora, invece, una singola insufficienza può determinare la non ammissione all'anno successivo o all'esame. La stessa situazione si è presentata per gli esami di Stato del secondo ciclo, ma l'OM 8-4-2009, n. 40 ha disposto, solo per quest'anno, l'ammissione all'esame con la “media” del sei, concessione che non è stata fatta per l'esame del primo ciclo. La soluzione del problema è comunque contenuta nello stesso comma dell'art. 3 della legge 169/08, in cui si dice che l'ammissione è disposta «con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe». È dunque evidente che nessun docente ha potere di veto sulla promozione di un alunno ed una singola insufficienza può essere modificata dalla maggioranza con quello che tradizionalmente è stato sempre chiamato “voto di consiglio”.

Altro aspetto controverso è stata l'interpretazione corretta da dare al «gruppo di discipline» per il quale è richiesto ugualmente un voto non inferiore a sei decimi. È senz'altro errato considerare gruppo di discipline quello composto dalle materie insegnate dallo stesso docente, immaginando per esempio di poter calcolare la media tra tutte le materie dell'area letteraria affidate a uno stesso insegnante. Per gruppo di discipline va invece inteso l'insieme di quelle discipline che vengono valutate con unico voto (per esempio, storia ed educazione civica).

---

<sup>3</sup> Legge 4-8-1977, n. 517.

<sup>4</sup> DLgs 16-4-1994, n. 297, art. 185, c. 4, come modificato dalla legge 30-10-2008, n. 169, art. 3, c. 3-bis.

<sup>5</sup> Legge 30-10-2008, n. 169, art. 3, c. 3.

A norma del comma 5 dell'art. 3 della stessa legge 169/08 sarebbe dovuto intervenire un regolamento per coordinare le norme vigenti in materia di valutazione e stabilire eventuali ulteriori modalità applicative dello stesso articolo. L'iter del regolamento è stato più lungo del previsto e quindi le valutazioni di questo primo anno di applicazione della legge si sono svolte senza le integrazioni che il regolamento avrebbe potuto introdurre e sulla sola base di quanto stabilito dalla legge e dalla normativa precedente. Dato che il testo del regolamento è comunque noto, essendo stato approvato in seconda lettura dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio 2009, si conoscono alcune delle disposizioni che entreranno in vigore solo dal prossimo anno scolastico: ad esempio l'uso della lode per gli studenti che concludono l'esame del primo ciclo con la media del dieci.

4. Sulle modalità di valutazione ha inciso anche l'art. 2 della legge 169/08, relativo alla *valutazione del comportamento*. Anch'essa è effettuata con voto in decimi, ma la novità consiste nel fatto che «la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo»<sup>6</sup>. Cambia cioè l'incidenza del voto di comportamento (in passato "condotta"), che acquista funzione di sbarramento rispetto alla promozione (di fatto entra nella media dei voti), e cambiano i parametri di valutazione, dato che anche il comportamento si allinea sulla scala da sei a dieci proprio per poter concorrere alla pari con le altre materie (mentre prima occorreva un voto minimo di otto decimi in condotta).

Lasciando da parte la questione teorica relativa all'opportunità che anche il comportamento determini l'esito di un anno di studio, mentre il DPR 249/98, Statuto degli studenti, l'aveva escluso<sup>7</sup>, rimane aperta la questione più pratica dell'effettiva partecipazione del voto di comportamento alla *media dei voti*.

La CM 7-5-2009, n. 46, avrebbe dovuto sciogliere ogni dubbio, ma si è limitata a ripetere che «il voto di comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente», senza dire chiaramente se entri o non entri nella media dei voti. Da un lato la medesima circolare sottolinea che «la valutazione non può risolversi nel semplice calcolo matematico dei voti da essi [alunni] conseguiti nelle singole discipline», ma dall'altro ricorda che in base all'OM 40/09, nel secondo ciclo, il voto di comportamento «concorre alla determinazione della media dei voti ai fini sia dell'ammissione all'esame stesso sia della definizione del credito scolastico». A questo punto i casi sono due: o la circolare vuole distinguere il diverso trattamento da applicare nel primo e nel secondo ciclo (dato che parla di media solo per il secondo ciclo), oppure il riferimento al secondo ciclo è da intendere come esplicativo della prassi da adottare anche nel primo, ma chi si attendeva una parola risolutiva è rimasto deluso.

In merito, la CM 23-1-2009, n. 10, ha adottato una formulazione che sembra far propendere per l'esclusione dalla media: «Nella scuola secondaria il voto di comportamento, definito dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente, in quanto determina, autonomamente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato nel caso sia inferiore a sei decimi, indipendentemente dalla votazione conseguita nelle singole discipline di studio». Il nodo sta tutto nel significato dell'espressione «in quanto»: se la motivazione del concorrere alla valutazione complessiva va intesa come limitata al solo fatto di determinare la non ammissione, non c'è bisogno di entrare a far parte della media, ma rimangono tutti gli altri casi in cui il comportamento non esclude dall'ammissione, i quali non sono contemplati da questa interpretazione.

Forse il Ministero non poteva dire di più, dato che la prescrizione di una media aritmetica tra tutti i voti, compreso quello di comportamento, potrebbe costituire una limitazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche che, a norma dell'art. 4, c. 4, del DPR 275/99, individuano modalità e criteri di valutazione degli alunni. Ma del resto, dopo aver ricordato la complessità e la responsabilità delle operazioni di valutazione, non può proporre una procedura riduttiva e semplificatrice quale la media aritmetica. È probabile che nella prassi si sia fatto ampio ricorso a questo meccanismo, ma

---

<sup>6</sup> Ivi, art. 2, c. 3.

<sup>7</sup> DPR 24-6-1998, n. 249, art. 4, c. 3.

la formulazione di un giudizio di valutazione complessivo e globale dovrebbe precedere qualsiasi automatismo. Pertanto ribadire soltanto che il voto di comportamento «concorre» alla valutazione complessiva vuol dire che esso *può* anche entrare nella media dei voti ma che *può* anche rimanerne fuori come semplice parametro di riferimento, ferma restando la sua funzione di sbarramento in caso di livello inferiore a sei decimi.

Per i casi, si spera assai rari, in cui il voto di comportamento effettivamente determini da solo la non ammissione all'anno successivo o all'esame era prevista dallo stesso art. 2, c. 3, della legge 169/08 l'emanazione di un apposito decreto ministeriale «per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi». Era da evitare un'interpretazione troppo rigida o troppo morbida, o comunque una difformità di criteri su un aspetto dalle conseguenze rilevanti per la carriera scolastica di un alunno. È uscito quindi abbastanza presto il DM 16-1-2009, n. 5, che in realtà sarà destinato a vita assai breve, dato che il regolamento della valutazione già ne dispone l'abrogazione e la sostituzione con le norme in esso contenute. Ma il regolamento non è ancora uscito e quindi, solo per quest'anno, il DM 5/09 è rimasto in vigore. In breve, tale decreto prevede che la valutazione negativa del comportamento non possa far riferimento ad un solo episodio ma debba considerare l'insieme dei comportamenti posti in essere dallo studente durante l'anno, tenendo altresì in debita considerazione i progressi e i miglioramenti manifestati. Più in particolare, un voto di comportamento inferiore a sei decimi può essere attribuito solo in presenza di episodi di particolare gravità che abbiano dato luogo all'allontanamento dello studente dalla scuola per periodi superiori a quindici giorni. Il regolamento della valutazione consentirà l'adozione della valutazione negativa del comportamento anche in assenza di tali provvedimenti disciplinari, ma per quest'anno la fattispecie è abbastanza circoscritta e si deve immaginare che i casi di non ammissione per voto di comportamento saranno, soprattutto nella secondaria di primo grado, davvero pochi.

In assenza del regolamento della valutazione ci si è dovuti accontentare delle generiche istruzioni fornite in vista degli scrutini del primo quadrimestre (ma quando quelli del primo trimestre, per le scuole che lo adottano, erano già stati svolti) con la CM 23-1-2009, n. 10. L'unico aspetto rilevante di questa circolare, che per lo più si limita a ribadire le novità introdotte dalla legge 169/08, è la possibilità – in sede di valutazione intermedia e finale – di accompagnare i voti in decimi con giudizi sintetici o analitici, evidentemente per rendere meno brusco il passaggio da un sistema all'altro, ma questa facoltà deve essere ritenuta limitata all'anno scolastico 2008-09.

5. Esaurite almeno sommariamente le questioni preliminari, relative all'ammissione e alla valutazione, possiamo a questo punto soffermarci sullo svolgimento dell'esame vero e proprio.

La CM 13-3-2009, n. 32 ha fornito istruzioni abbastanza precise soprattutto in relazione alla prova nazionale. Con riferimento alla direttiva n. 16 del 25-1-2008, che aveva fissato i criteri per il primo svolgimento della prova nazionale nello scorso anno scolastico 2007-08, detta prova deve:

- «consentire di accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti relativamente all'italiano e alla matematica;
- consentire, in sede di esame, la valutazione degli apprendimenti sulla base di procedure standardizzate;
- contribuire all'attività di monitoraggio e di valutazione dell'andamento tendenziale del livello di conoscenze alla fine del primo ciclo di istruzione».

Quanto ai contenuti, la prova di italiano si articola in due parti: «parte A – comprensione della lettura, ovvero testo narrativo ed uno espositivo seguito da quesiti; parte B – riflessione sulla lingua, serie di quesiti su conoscenze grammaticali». La prova di matematica contempla la trattazione di numeri, geometria, relazioni e funzioni, misure, dati e previsioni. Per entrambe le discipline sono previsti quesiti a scelta multipla e a risposta aperta.

Un programma di informazione e formazione a cascata dovrebbe aver assicurato la necessaria circolazione di notizie e istruzioni fino ad arrivare ai singoli docenti e da questi agli alunni e ai

loro genitori. Solo per gli studenti dei C.T.P. non è stata disposta la somministrazione della prova nazionale anche quest'anno, come l'anno scorso.

6. Ulteriori e più puntuali istruzioni sugli esami del primo ciclo sono infine contenute nella CM 20-5-2009, n. 51, della quale ci limitiamo a riportare gli aspetti fin qui non ancora considerati.

Per quanto riguarda l'ammissione all'esame vale la pena segnalare che la CM 51/09 prevede espressamente che a tale giudizio partecipino a pieno titolo tanto gli insegnanti di religione cattolica quanto quelli incaricati delle attività alternative, contrariamente a quanto disposto dal regolamento della valutazione non ancora in vigore. Su questo aspetto si sono già accese diverse polemiche e, quando entrerà in vigore in regolamento così formulato, sono da attendersi ricorsi che costringeranno facilmente a rivedere la disposizione in palese contrasto con il divieto di discriminazione previsto dall'Accordo di revisione del Concordato (legge 25-3-1985, n. 121) e con la necessità di assicurare parità di trattamento tra coloro che si avvalgono dell'Irc e coloro che invece frequentano le attività alternative.

Quanto alla prova scritta nazionale, va notato che essa si svolge su tutto il territorio nazionale alle ore 8,30 del 18 giugno 2009. La data costituisce un vincolo rispetto al calendario d'esame disposto autonomamente nelle singole scuole, ma non sono previste precedenza, per cui tutte le altre prove possono svolgersi indifferentemente prima o dopo la prova nazionale.

Per l'incidenza delle singole prove sull'esito dell'esame si ripropongono le medesime incertezze già esaminate in relazione alla valutazione del comportamento. La CM 51/09 dice infatti che alla valutazione finale espressa in decimi «concorrono le valutazioni delle prove scritte, inclusa quella nazionale, e quella del colloquio». Spetterà alla commissione stabilire se far confluire tutte queste prove in un'unica media aritmetica o attribuire specifici coefficienti ad ogni prova, fermo restando che, a differenza del voto di comportamento, la prova nazionale non ha carattere di sbarramento e il suo esito sfavorevole può essere tranquillamente compensato dalle altre prove d'esame.

In questa fase di rodaggio, sembra evidente che la prova nazionale debba conservare un carattere ancora complementare, ma in prospettiva ci si attende che venga fissata una partecipazione piena all'esito dell'esame. Del resto, va tenuta presente la diversa natura della prova nazionale, in gran parte formata da quesiti a risposta chiusa, rispetto alle altre prove più soggette alla discrezionalità valutativa dei commissari d'esame. La prova nazionale potrà costituire, col tempo, un parametro di riferimento ma non un fattore determinante o prevalente per l'esito dell'esame.